



IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 508 del 1999 e il D.P.R. 132 del 2003;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;
VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;
VISTO il T.U. n. 445 del 28.12.2000 recante norme per autocertificazione in materia di atti amministrativi;
VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili;
VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
VISTE le Linee Guida per l'anno accademico 2024/2025, delibera prot. 10087/2024;
VISTO Verbale del CDA del 10 dicembre 2024;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico prot. 12 del 6 dicembre 2024 prot. 10802 del 18/12/24;
CONSIDERATO che l'Accademia di Belle Arti di Venezia, per la qualificazione della sua offerta formativa e delle attività di produzione artistica in relazione ai corsi attivati nell'Istituzione, intende attivare collaborazioni con studenti in corso di studio nell'ambito di attività relative all'organizzazione didattica;
CONSIDERATO che l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello comporta un rimarchevole impegno nell'ambito del coordinamento delle attività organizzative previste;

EMANA IL SEGUENTE BANDO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE (150 H)
PER ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE CON GLI UFFICI DIDATTICA – INTERNAZIONALE,
BIBLIOTECA, A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
VENEZIA PER L' A.A. 2024/2025**

Art. 1 – Oggetto delle collaborazioni

1. È indetta una selezione, per titoli di merito e requisiti di reddito, finalizzata alla formazione di n. 1 graduatoria, per l'assegnazione di n. 6 borse di collaborazione per studenti di nazionalità italiana e straniera, per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli studenti, alla segreteria didattica, per il supporto all'ufficio internazionale ed per il supporto alla Biblioteca - Fondo storico- Archivio dell'Accademia.



2. I servizi, oggetto del rapporto di collaborazione, consistono nello svolgimento delle attività di seguito specificate:
 - a. Per le attività di segreteria didattica - affiancamento agli uffici, supporto e ampliamento rapporti con l'esterno (sportelli in presenza), revisione refusi, compilazione file, ricerche d'archivio, preparazione documenti informativi.
 - b. Per le attività dell'ufficio internazionale - supporto nell'orientamento di studenti incoming, partecipazione ad attività di orientamento, assistenza nella compilazione dei Learning Agreement e della scelta dei corsi, assistenza procedure burocratiche per studenti incoming ed outgoing. Controllo validità accordi interistituzionali, compilazione file, preparazione documenti informativi e comunicazione eventi.
 - c. Per le attività di supporto alla Biblioteca - Fondo storico e all'Archivio: affiancamento al personale addetto, compilazione e revisione file, censimento, riordino, precatalogazione e ricondizionamento dei materiali, digitalizzazione, orientamento e supporto agli studenti per l'accesso e la consultazione del materiale bibliografico.

3. Le borse di collaborazione sono così ripartite:
 - ▣ n. 2 per collaborazione di studenti di nazionalità italiana e straniera per le attività di segreteria didattica;
 - ▣ n. 1 per collaborazione di studenti di nazionalità italiana e straniera per le attività di segreteria internazionale;
 - ▣ n. 3 per collaborazione di studenti di nazionalità italiana e straniera per le attività di supporto alla Biblioteca, Fondo storico e Archivio)

4. La borsa di studio viene erogata a fronte di un impegno da svolgersi nell'a. a. 2024/2025.
5. Il compenso per tale attività è fissato in € **2.000,00** che verrà liquidato al termine della collaborazione entro trenta giorni dalla presentazione di apposita relazione sull'attività svolta, sottoscritta dal responsabile della struttura di assegnazione e previa valutazione positiva del Direttore.
6. L'impegno orario sarà pianificato dalla Direzione secondo le esigenze degli uffici coinvolti e sulla base delle attività nelle quali sarà impegnato il borsista.
7. Sono escluse dalla collaborazione le attività che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.
8. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l'Accademia e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, ai riconoscimenti automatici ai fini previdenziali né ad alcuna valutazione ni fini dei pubblici concorsi.



Art. 2 – Svolgimento del servizio

1. Tutte le attività di collaborazione si svolgeranno in ogni caso sotto la supervisione del Direttore dell'Accademia.
2. Le attività di collaborazione dovranno essere articolate in modo da assicurare piena compatibilità con gli impegni didattici dello studente.
3. Le ore non prestate nell'orario prestabilito per eccezionale e momentanea impossibilità prontamente comunicata dallo studente, dovranno essere recuperate previo accordo con la segreteria didattica.
4. Qualora lo studente si assenti ingiustificatamente dall'attività di collaborazione per più di otto ore, anche non consecutive, egli decadrà automaticamente dall'incarico. In tal caso è previsto il pagamento delle sole ore effettivamente prestate e documentate con apposita relazione scritta approvata dal Direttore.

Art. 3 – Soggetti ammessi al concorso

1. Possono partecipare alla presente selezione gli studenti italiani e stranieri che per l'a. a. 2024/2025 risultino:
 - a) iscritti regolarmente dal secondo anno in poi ai Corsi di Diploma di I Livello;
 - b) iscritti regolarmente dal primo anno in poi ai Corsi di Diploma di II Livello ma che non provengano dal vecchio ordinamento o diverso diploma universitario.

Art. 4 – Soggetti non ammessi al concorso

1. Non possono partecipare alla presente selezione:
 - a) gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di diploma di I Livello;
 - b) gli studenti iscritti ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, e cioè:
 - i) gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di diploma di secondo livello;
 - ii) gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un Corso di diploma di I o di II Livello;
 - c) gli studenti stranieri che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
 - d) gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
 - e) gli studenti che si iscrivono ai Master.



Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla presente selezione esclusivamente coloro che, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, risultino:

- a) regolarmente iscritti nell'a. a. 2024/2025 all'Accademia di Belle Arti di Venezia a Corsi di Diploma di I o di II Livello;
- b) non incorrere in una delle seguenti cause di incompatibilità:
 - i. trasferimento ad altro Istituto o Diploma conseguito presso altro Istituto;
 - ii. rinuncia, interruzione o decadenza dagli studi;
 - iii. iscrizione oltre il primo anno fuori corso;
 - iv. studenti componenti degli organi di governo dell'Accademia;
 - v. studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa su collaborazioni prestate in precedenza;
 - vi. studenti che abbiano rapporti di lavoro subordinato con terzi ovvero altri rapporti di lavoro autonomo, anche occasionale.

3. L'Accademia potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione di uno o più candidati dalla selezione per difetto dei predetti requisiti di partecipazione.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al bando esclusivamente coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti, ovvero siano:

- a) studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti di Venezia a tempo pieno a partire dal 2° anno del triennio e dal 1° anno in poi del biennio, comunque non oltre il primo anno fuori corso, e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti di merito:
 - i) media annuale di almeno 27/30;
 - ii) aver maturato entro il 1° ottobre 2024 almeno 30 c.f.a.

3. Ai sensi del D.P.C.M. 390 del 9 aprile 2001, art. 2, le collaborazioni saranno affidate, in via prioritaria, agli studenti idonei con condizione economica meno agiata in base al reddito.

4. Gli esami e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Accademia presso Università estere (quali, ad esempio, nell'ambito del progetto Erasmus) sono valutati al fine dell'ottenimento della borsa di collaborazione solo se sostenuti entro la data di scadenza per la partecipazione al presente Bando, e qualora siano stati convalidati o riconosciuti presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Art. 7 – Titoli e colloquio orale

1. Titoli minimi di partecipazione:

- a) gli studenti devono aver superato l'idoneità di lingua inglese presente nel piano studi triennale oppure essere in possesso di certificazione di lingua inglese di livello B1;



- b) gli studenti devono aver superato l' idoneità di informatica di base presente nel piano studi triennale oppure essere in possesso di certificazione informatica ECDL Base.

2. La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri e potranno essere assegnati complessivamente non più di 10 punti.

Sono valutabili i seguenti titoli:

- a) certificazione di lingua inglese fino ad un massimo di 3 punti
- livello B2 – 1 punto
 - livello C1 – 2 punti
 - livello C2 – 3 punti
- b) certificazione informatica ECDL fino ad un massimo di 3 punti
- livello Standard – 1 punto
 - livello Full Standard – 2 punti
 - livello Expert – 3 punti
- c) eventuale conoscenza di una seconda lingua straniera livello B1 o superiore – 1 punto;
- d) eventuale conoscenza di una terza lingua straniera livello B1 o superiore – 1 punto;
- e) precedente partecipazione a progetti internazionali (tra cui il programma Erasmus) – 1 punto;
- f) media annuale uguale o superiore a 29/30 – 1 punto.

3. Colloquio orale volto ad accertare che il candidato sia in possesso dei requisiti che si ritengano necessari per l' adempimento della collaborazione stessa (fino ad un massimo di 20 punti.).

4. A parità di punteggio si dà la priorità allo studente più giovane di età.

Art. 8 – Titoli (studenti stranieri) e colloquio orale

1. Titoli minimi di partecipazione:

- a) gli studenti devono aver superato l' idoneità di lingua italiana richiesta dall' Accademia oppure essere in possesso di certificazione di lingua italiana di livello B1;
- b) gli studenti devono aver superato l' idoneità di informatica di base presente nel piano studi triennale oppure essere in possesso di certificazione informatica ECDL Base.

2. Alla valutazione dei titoli sono riservati complessivamente 10 punti. Sono valutabili i seguenti titoli:

- a) certificazione di lingua italiana fino ad un massimo di 3 punti
- livello B2 – 1 punto
 - livello C1 – 2 punti
 - livello C2 – 3 punti
- b) certificazione informatica ECDL fino ad un massimo di 3 punti
- livello Standard – 1 punto
 - livello Full Standard – 2 punti
 - livello Expert – 3 punti
- c) eventuale conoscenza di una seconda lingua straniera livello B1 o superiore – 1 punto;



- d) eventuale conoscenza di una terza lingua straniera livello B1 o superiore – 1 punto;
- e) precedente partecipazione a progetti internazionali (tra cui il programma Erasmus) – 1 punto;
- f) media annuale uguale o superiore a 29/30 – 1 punto.

3. Colloquio orale volto ad accertare che il candidato sia in possesso dei requisiti che si ritengano necessari per l'adempimento della collaborazione stessa (fino ad un massimo di 20 punti.)

Art. 9 – Commissione

1. La Commissione per la formazione della graduatoria per l'attribuzione delle borse di collaborazione verrà appositamente nominata con provvedimento del Direttore che la presiede.
2. composta da 3 membri: Direttore, un rappresentante per l'Uffici Didattica, un rappresentante per l'ufficio internazionale.
3. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 10 – Valutazione modalità

1. Il conferimento della borsa collaborazione avverrà attraverso la valutazione dei requisiti di merito, dell'ISEE/ISEU dichiarato e dei titoli presentati.
 2. La selezione sarà affidata ad una Commissione, la quale procederà alla valutazione delle candidature **sulla base dei documenti presentati o disponibili presso la segreteria studenti dell'Accademia.**
 2. La Commissione, al termine delle operazioni di valutazione, formulerà la graduatoria provvisoria di merito valida per l'a. a. 2024/2025.
 3. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell'Accademia. Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che siano stati esclusi, possono presentare reclamo al Direttore entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
 4. Il Direttore dell'Accademia deciderà in ordine agli eventuali reclami e, successivamente, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.
 5. Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno convocati presso l'Ufficio Didattica, Internazionale e Biblioteca, pena la decadenza dal diritto all'affidamento della collaborazione, per accettazione dell'incarico. Non sarà data alcuna comunicazione scritta ai partecipanti.
- La graduatoria è valida per un solo anno accademico ed in caso di mancata accettazione dei vincitori nei termini previsti o di rinuncia anticipata alla collaborazione, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine degli idonei che risultino utilmente collocati in graduatoria, fatte salve le mutate esigenze dell'Accademia. Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie, che nel corso dell'anno perdono per qualsiasi motivo la qualità di studenti presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia, decadono automaticamente dal diritto a svolgere l'attività di collaborazione di cui al presente bando.
6. Lo studente potrà essere assegnatario di una sola collaborazione per tutto l'a. a. 2024/2025.



Art. 11 – Modalità di corresponsione della borsa di collaborazione

1. Gli studenti collocati in posizione utile per la concessione del beneficio di cui al presente bando dovranno concordare con la gli uffici di riferimento il piano di attività da svolgere nel corso dell'a. a. 2024/2025.
2. Il rispetto e la proficua realizzazione di tale piano di attività costituiscono condizione determinante per la concessione della borsa di collaborazione.
3. Le presenze debbono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni di cui all'art. 2 con i doveri didattici e l'impegno di studio, che debbono conservare il loro carattere di priorità e prevalenza nell'attività dello studente.
4. Nel caso in cui lo studente selezionato debba rinunciare all'attività di collaborazione, per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, può essere sostituito attingendo alla graduatoria.
5. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore anche non consecutive, decade dall'incarico, con il diritto, previa valutazione del lavoro svolto, al solo pagamento delle prestazioni effettuate sino a quel momento.
6. La borsa di collaborazione verrà corrisposta in un'unica soluzione al termine della collaborazione e a seguito dell'attestazione conclusiva e valutazione positiva dello studente.

Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata al Direttore e trasmessa tramite posta elettronica ordinaria (PEO) in formato PDF all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 22/01/2025 al seguente recapito mail: protocollo@accademiavenezia.it** utilizzando il proprio indirizzo istituzionale.
2. L'oggetto della mail dev'essere: *COGNOME Nome_candidatura tutor didattica -internazionale-biblioteca a. a. 2024/2025*
3. **È possibile presentare la propria candidatura per una sola borsa di collaborazione per l'a. a. 2024/2025.**
4. La domanda dovrà comprendere, a pena di invalidità:
 - a) allegato A, modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti e trasmesso in formato PDF;
 - b) allegato B, consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2013;
 - c) copia del Documento di identità in corso di validità;
 - d) certificato dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) attestante le condizioni economiche proprie e/o del nucleo familiare di appartenenza, solo se si intende dichiararlo;



- e) autocertificazione degli esami sostenuti scaricabile dalla piattaforma Esse3;
- f) *Curriculum vitae et studiorum* dal quale risulti chiaramente l'attività artistica, accademica e professionale del candidato, e che attesti, altresì, il possesso dei requisiti richiesti (in particolare, esperienza nel campo dell'organizzazione didattica e nell'uso degli strumenti informatici);
- g) certificati ed attestati per la valutazione dei titoli ulteriori.

Art. 13 – Assegnazione dei posti agli studenti

2. Gli studenti saranno chiamati a svolgere la collaborazione in base alla loro posizione nella graduatoria definitiva. Qualora lo studente rinunci all'assegnazione, decadrà dal diritto a svolgere l'attività di collaborazione.
3. Gli studenti assegnatari dovranno prendere contatto il prima possibile con la segreteria degli studenti al fine di concordare l'inizio e le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 14 – Modalità di corresponsione della borsa di collaborazione

1. Gli studenti collocati in posizione utile per la concessione del beneficio di cui al presente bando dovranno concordare con la segreteria il piano di attività da svolgere nel corso dell'a. a. 2024/2025.
2. Il rispetto e la proficua realizzazione di tale piano di attività costituiscono condizione determinante per la concessione della borsa di collaborazione.
3. Le presenze debbono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni di cui all'art. 2 con i doveri didattici e l'impegno di studio, che debbono conservare il loro carattere di priorità e prevalenza nell'attività dello studente.
4. Nel caso che lo studente selezionato debba rinunciare all'attività di tutoraggio per motivi personali prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, questi potrà essere sostituito attingendo alla graduatoria.
5. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore anche non consecutive, decade dall'incarico, con il diritto, previa valutazione del lavoro svolto, al solo pagamento delle prestazioni effettuate sino a quel momento.
6. Tale esclusione si applica, altresì, allo studente resosi responsabile di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità della struttura cui è assegnato. È fatta salva per l'Accademia la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione.
7. Al termine della collaborazione, verrà corrisposta in un'unica soluzione a seguito dell'attestazione conclusiva e della valutazione positiva dell'impegno dello studente da parte del responsabile della struttura del Docente responsabile.



Art. 15 – Obblighi di riservatezza

1. Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza e secondo le disposizioni impartite dal Direttore o dal responsabile della struttura didattica.
 2. Lo studente ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali viene a conoscenza durante la collaborazione.
- Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n° 196 del 2003 nel caso di violazione delle norme a protezione dei dati personali, la violazione dell'obbligo della riservatezza, oltre all'avvio del relativo procedimento disciplinare, comporta l'interruzione immediata dell'attività di collaborazione.

Art. 16 – Controlli

1. L'Accademia di Belle Arti di Venezia controlla la veridicità delle autocertificazioni rese degli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso di tutti i requisiti richiesti per la valida partecipazione, nonché all'iscrizione entro prescritti termini.

Art. 17 – Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali per le finalità del presente è svolto ai sensi di legge, ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, come presentato nell'allegato B, informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 18 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Art. 19 – Pubblicazione

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito dell'Accademia e all'Albo Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Venezia 19/12/2024

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura